

Città di Lecce

Provincia di Lecce

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO E NELLE AREE PEDONALI DEL COMUNE DI LECCE

Versione elaborata nell'ambito delle misure contingenti del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS)

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina l'accesso, la circolazione e la sosta nelle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.) e nelle Aree Pedonali (A.P.) istituite con deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 7 comma 9 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo Codice della Strada" (in seguito Codice della Strada) ed in coerenza con quanto prescritto dalle "Linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato" emanate con nota prot. 5050 del 28 giugno 2019 dalla Direzione Generale per la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Regolamento definisce le diverse tipologie, regole, limitazioni e modalità di rilascio delle autorizzazioni necessarie all'accesso, al transito e alla sosta nelle suddette zone ed aree.

L'art. 3 del Codice della Strada definisce in particolare la **Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.)** quale *area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti di veicoli* e l'**Area Pedonale (A.P.)** quale *zona interdetta alla circolazione dei veicoli*, salvo alcune particolari categorie di veicoli.

ART. 2 PRINCIPI GENERALI

L'istituzione di Zone a Traffico Limitato e Aree Pedonali è finalizzata a contrastare gli impatti negativi del traffico motorizzato sulla sicurezza degli utenti della strada, sulla salute dei cittadini, sul territorio, sul patrimonio ambientale e culturale nonché per favorire la mobilità urbana sostenibile e per esigenze di ordine pubblico.

Le autorizzazioni previste dal presente Regolamento regolano l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli nelle Zone a Traffico Limitato e nelle Aree Pedonali, nei limiti previsti dalle presenti norme nonché dalle prescrizioni particolari indicate nei provvedimenti istitutivi delle stesse e possono essere in qualsiasi momento revocate, sospese o limitate.

Le autorizzazioni possono contenere indicazioni relative ai limiti previsti dalle diverse tipologie di permesso, ai varchi/ingressi di accesso e uscita, ai divieti e/o ai tempi di sosta o di fermata zonali istituiti nel comparto e/o nelle vie oggetto dell'autorizzazione stessa.

Indipendentemente dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, l'accesso e la circolazione dei veicoli sono limitati agli spostamenti con origine e/o destinazione nelle aree interessate seguendo il percorso più breve mentre è sempre vietato il transito in attraversamento al solo fine di abbreviare il percorso di spostamenti aventi origine e destinazione al di fuori della Z.T.L. o A.P.

In caso di impraticabilità dei percorsi indicati, l'efficacia delle autorizzazioni abilita alla circolazione dagli altri ingressi del comparto fino al ripristino delle normali condizioni di circolazione, fatta salva l'osservanza della prescrizione del percorso alternativo più breve.

Se non altrimenti specificato, lungo tutto il perimetro delle Zone a Traffico Limitato il limite di velocità non potrà superare i 30 km/h.

I provvedimenti istitutivi delle Z.T.L. e A.P. possono contenere limitazioni in relazione a tipologia, sagoma limite, massa limite, traino e classe ambientale dei veicoli per i quali è possibile richiedere il rilascio di autorizzazioni e titoli di accesso.

Le autorizzazioni possono essere altresì rilasciate previo pagamento di quote e tariffe differenziate a copertura parziale o totale dei costi amministrativi, dei costi esterni generati dalla circolazione dei veicoli e/o per favorire maggiore equità ed efficienza nell'utilizzo del suolo pubblico compreso all'interno delle aree interessate.

I veicoli al servizio di persone invalide muniti di contrassegno unificato disabili europeo (CUDE) possono accedere e circolare nelle Z.T.L. e nelle A.P. in base a quanto prescritto dal successivo art. 14, dall'art. 188 del Codice della Strada e dagli artt. 11 e 12 del D.P.R. 24 Luglio 1996, n. 503 ad esclusione delle A.P. per le quali è escluso il transito di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità.

Gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti a servizio di polizia, antincendio, le autoambulanze e le automediche in servizio di pronto interventi nonché i veicoli per l'espletamento dei servizi di pubblica utilità possono accedere e circolare nella Z.T.L. e nelle A.P. senza autorizzazione e senza restrizioni in base a quanto prescritto dal successivo art. 16.

La circolazione dei velocipedi e dei mezzi equiparati dal codice della strada, nonché dei veicoli rientranti nelle categorie L1e L3e di cui all'art. 47 del Codice della Strada è sempre consentita nelle Z.T.L. mentre dovrà essere espressamente normata con apposita modifica a questo regolamento, quella relativa alla circolazione dei veicoli elettrici e ibridi.

Nelle Z.T.L. e A.P. del Comune di Lecce non è mai consentito il rilascio di autorizzazioni o licenze per autofficine, autorimesse o parcheggi ad uso pubblico se non per l'esclusivo utilizzo dei residenti e dei dimoranti di quelle zone previa verifica di compatibilità da parte del Settore Mobilità Trasporti, Viabilità e Segnaletica.

La presenza dei varchi elettronici per il controllo degli accessi alla zona a traffico limitato comporta la necessità di inserire ogni targa collegata ad un'autorizzazione in una lista (cosiddetta "lista bianca") che consente al sistema di rilevamento il riconoscimento automatico degli autorizzati. Resta tuttavia invariato l'obbligo di esposizione dell'autorizzazione previsto dall'art. 22.

In conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 i dati vengono conservati nel rispetto della privacy.

ART. 3 VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI

Possono essere rilasciate tre tipologie di autorizzazioni, distinte in permanenti, temporanee e giornaliere in relazione alla durata della loro validità:

- **Autorizzazioni permanenti:**

Hanno validità superiore a giorni 90 che decorrono dalla data di rilascio dell'autorizzazione definitiva o eventualmente di quella provvisoria.

La durata delle autorizzazioni permanenti è stabilita dagli artt. 4 e seguenti del presente Regolamento.

- **Autorizzazioni temporanee:**

Hanno validità fino a 90 giorni e sono rilasciabili secondo le stesse modalità e tipologie previste per le autorizzazioni permanenti.

Un'autorizzazione temporanea in scadenza può essere trasformata in permanente, purché il titolare ne abbia diritto e autocertifichi la sussistenza di tutti i requisiti previsti per quest'ultima.

- **Autorizzazioni giornaliere:**

Hanno validità nell'arco di una giornata e possono essere limitate rispetto alla durata e/o alla fascia oraria di accesso e permanenza.

I titoli giornalieri sono rilasciati nel rispetto dei limiti e prescrizioni espressamente previste dal Settore Mobilità, Trasporti, Viabilità e Segnaletica.

Le autorizzazioni hanno validità per il tempo indicato nelle stesse e possono essere soggette a rinnovo nei limiti previsti dal presente Regolamento e dai provvedimenti istitutivi delle Z.T.L. o A.P..

Le autorizzazioni giornaliere e temporanee sono rilasciate in via prioritaria rispetto a quelle permanenti in ragione delle effettive necessità di accesso degli aventi diritto.

ART. 4 AUTORIZZAZIONI TIPO RES (Residenti)

Le autorizzazioni di tipo RES sono rilasciabili ai **residenti delle Z.T.L. o A.P.**

Tali autorizzazioni sono rilasciabili nel numero massimo di **due veicoli per nucleo familiare e unità immobiliare**, a condizione che il numero di veicoli per i quali viene richiesta autorizzazione non superi il numero di patentati nella famiglia.

Sarà onere del titolare dell'autorizzazione dare immediata comunicazione al Settore Mobilità, Trasporti, Viabilità e Segnaletica qualora acquisisca la disponibilità di un garage o posto auto.

In nessun caso la somma delle autorizzazioni permanenti e temporanee in possesso del nucleo familiare e unità immobiliare potrà superare il numero di due autoveicoli.

Possono essere oggetto di autorizzazione di tipo RES i veicoli di proprietà dei componenti il nucleo familiare residente, nonché:

- i veicoli di cui un componente del nucleo familiare residente in Z.T.L. o A.P. sia uno dei soggetti individuati dall'art.196 comma 1 del Codice della Strada (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o a lungo termine);
- i veicoli intestati a ditta commerciale ed utilizzati in via esclusiva dal legale rappresentante o da un dipendente della stessa, anagraficamente residente in Z.T.L. e A.P.

Il possesso dei requisiti dovrà essere certificato da idonea documentazione probatoria e annotazione sulla carta di circolazione dei veicoli.

Ai residenti in Z.T.L. o A.P. è consentito richiedere l'attivazione, anche attraverso comunicazione telematica, di permessi occasionali per visitatori e/o fornitori diretti alla propria abitazione per esigenze di carattere eccezionale e/o urgente, in ogni caso limitatamente ad un numero massimo di 5 accessi mensili per nucleo familiare e unità immobiliare.

L'autorizzazione consente il transito dei veicoli dei residenti nelle Z.T.L. e A.P. limitatamente alla zona di appartenenza indicata sul contrassegno, seguendo il percorso più breve per raggiungere la propria abitazione.

La sosta dei veicoli nell'ambito delle Z.T.L. è consentita prioritariamente nelle aree riservate e regolarmente segnalate e nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 7 e 158 del C.d.S. in assenza della prescritta segnaletica. La sosta su strada può essere limitata qualora le condizioni di circolazione nel comparto interessato siano particolarmente difficoltose e nel caso il numero di richieste sia notevolmente eccedente i limiti di capacità riscontrati nella Z.T.L.

Nelle A.P. i motocicli e i ciclomotori dovranno essere condotti a mano e con il motore spento.

Il transito nelle A.P. è consentito ai residenti in dette aree solo negli orari in cui la validità dell'A.P. è sospesa come indicato nel provvedimento istitutivo dell'A.P. stessa e in tal caso, solo al fine di effettuare operazioni di carico e scarico in prossimità della propria residenza, nei limiti di tempo strettamente necessari ad effettuarle e comunque non eccedenti i 15' previa attivazione del disco orario.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

- Autorizzazione permanente: richiesta presso il Settore Mobilità, Trasporti, Viabilità e Segnaletica allegando:
 - copia fronte/retro della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo in corso di validità;
 - autocertificazione in cui si dichiara di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - autocertificazione stato di famiglia, di residenza e ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione ove richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: fino al venir meno dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio e comunque non oltre i 5 anni.

- Autorizzazione temporanea: richiesta presso il Settore Mobilità, Trasporti, Viabilità e Segnaletica allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente o richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: non oltre 90 giorni.

- Autorizzazione giornaliera: richiesta presso il Settore Mobilità, Trasporti, Viabilità e Segnaletica allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente o richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: come prevista dall'art.3 lett. c).

ART. 5 AUTORIZZAZIONI TIPOLOGIA DIM (Dimoranti senza posto auto)

Le autorizzazioni di tipo DIM sono rilasciabili ai **cittadini dimoranti nelle Z.T.L. ed A.P. e residenti anagraficamente in altro comune che non siano proprietari o utilizzatori a qualsiasi titolo, nelle stesse aree, di garage o posti auto** su area privata oppure anche in area pubblica ma ad esclusivo utilizzo del proprio veicolo.

Tali autorizzazioni sono rilasciabili nel numero massimo **due veicoli per nucleo familiare e unità immobiliare**, a condizione che il numero di veicoli per i quali viene richiesta autorizzazione non superi il numero di patentati nella famiglia.

Limitatamente alle autorizzazioni richieste per accedere nel centro storico, il dimorante richiedente dovrà risiedere fuori dal territorio comunale.

Sarà onere del titolare dell'autorizzazione di tipo DIM dare comunicazione al Settore Mobilità, Trasporti, Viabilità e Segnaletica qualora acquisisca la disponibilità di un garage o posto auto.

In nessun caso la somma delle autorizzazioni permanenti e temporanee in possesso del nucleo familiare e unità immobiliare potrà superare il numero di due autoveicoli.

Possono essere oggetto di autorizzazione di tipo DIM i veicoli di proprietà dei componenti il nucleo familiare dimorante, nonché:

- i veicoli di cui un componente del nucleo familiare dimorante in ZTL/AP sia uno dei soggetti individuati dall'art.196 comma 1 del Codice della Strada (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o a lungo termine);
- i veicoli intestati a ditta commerciale ed utilizzati in via esclusiva dal legale rappresentante o da un dipendente della stessa, appartenente al nucleo familiare richiedente in Z.T.L. e A.P.

Il possesso dei requisiti dovrà essere certificato da idonea documentazione probatoria e annotazione sulla carta di circolazione dei veicoli.

Tali autorizzazioni consentono il transito dei veicoli dei dimoranti nelle Z.T.L. e A.P, limitatamente alla zona di appartenenza indicata sul contrassegno, seguendo il percorso più breve per raggiungere la propria abitazione.

La sosta dei veicoli nell'ambito delle Z.T.L. è consentita prioritariamente nelle aree riservate e regolarmente segnalate e nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 7 e 158 del C.d.S. in assenza della prescritta segnaletica. La sosta su strada può essere vietata o limitata qualora le condizioni di circolazione nel comparto interessato siano particolarmente difficoltose e nel caso il numero di richieste sia notevolmente eccedente i limiti di capacità riscontrati nella Z.T.L.

Nelle A.P. i motocicli e i ciclomotori dovranno essere condotti a mano e con il motore spento.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione.

- Autorizzazione permanente: richiesta presso il Settore Mobilità, Trasporti, Viabilità e Segnaletica allegando:
 - copia fronte/retro della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo in corso di validità;
 - autocertificazione in cui si dichiara di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - copia del contratto di locazione, copia di una bolletta di un'utenza domestica intestata e ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione ove richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: fino al venir meno dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio e comunque non oltre i 2 anni.

- Autorizzazione temporanea: richiesta presso il Settore Mobilità, Trasporti, Viabilità e Segnaletica allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente o richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: non oltre 90 giorni.

- Autorizzazione giornaliera: richiesta presso il Settore Mobilità, Trasporti, Viabilità e Segnaletica allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente o richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: come prevista dall'art.3 lett. c).

ART. 6 AUTORIZZAZIONI TIPO GAR1 (Residenti con garage/posto auto)

Le autorizzazioni di tipo GAR1 sono rilasciabili ai soli **residenti nelle Z.T.L. o A.P. e proprietari o utilizzatori a qualsiasi titolo di garage o posti auto** su area privata che ne dichiarino la disponibilità ubicati all'interno della Z.T.L. o A.P.

Tali autorizzazioni sono rilasciabili in **numero pari al numero di posti auto disponibili**.

Possono essere oggetto di autorizzazione di tipo GAR1 i veicoli di proprietà dei componenti il nucleo familiare residente nonché:

- i veicoli di cui un componente del nucleo familiare residente in ZTL/AP sia uno dei soggetti individuati dall'art.196 comma 1 del Codice della Strada (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o a lungo termine);
- i veicoli intestati a ditta commerciale ed utilizzati in via esclusiva dal legale rappresentante o da un dipendente della stessa, anagraficamente residente in Z.T.L. e A.P.

Il possesso dei requisiti dovrà essere certificato da idonea documentazione probatoria e annotazione sulla carta di circolazione dei veicoli.

L'autorizzazione consente il transito dei veicoli dei residenti nelle Z.T.L. e A.P finalizzato al ricovero del proprio veicolo a motore, limitatamente alla zona di appartenenza indicata sul contrassegno, seguendo il percorso più breve.

L'autorizzazione non consente la sosta su strada mentre è consentito effettuare operazioni di carico e scarico in prossimità della propria residenza e nei limiti di tempo strettamente necessari ad effettuarle e comunque non eccedenti i 30 minuti previa attivazione del disco orario.

Nelle A.P. i motocicli e i ciclomotori dovranno essere condotti a mano e con il motore spento.

Il transito nelle A.P. è consentito ai residenti in dette aree solo negli orari in cui la validità dell'A.P. è sospesa come indicato nel provvedimento istitutivo dell'A.P. stessa e in tal caso, solo al fine di effettuare operazioni di carico e scarico in prossimità della propria residenza, nei limiti di tempo strettamente necessari ad effettuarle e comunque non eccedenti i 30 minuti previa attivazione del disco orario.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

- Autorizzazione permanente: richiesta presso il Settore Mobilità, Trasporti, Viabilità e Segnaletica allegando:
 - copia fronte/retro della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo in corso di validità;
 - autocertificazione in cui si dichiara di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - planimetria catastale, copia del contratto di affitto, comodato, atto di proprietà del posto auto o autorizzazione rilasciata per passo carrabile e ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione ove richiesto dalla modulistica appositamente predisposta quale.

Validità: fino al venir meno dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio e comunque non oltre i 5 anni.

- Autorizzazione temporanea: richiesta presso il Settore Mobilità, Trasporti, Viabilità e Segnaletica allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente o richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: non oltre 90 giorni.

- Autorizzazione giornaliera: richiesta presso il Settore Mobilità, Trasporti, Viabilità e Segnaletica allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente o richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: come prevista dall'art.3 lett. c).

ART. 7 AUTORIZZAZIONI TIPO GAR2 (Utilizzatori di garage/posto auto non residenti)

Le autorizzazioni di tipo GAR2 sono rilasciabili ai **proprietari o utilizzatori a qualsiasi titolo di garage** o aree private utilizzati come zone di sosta veicolare, ubicati all'interno della Z.T.L. o A.P. ma **non residenti all'interno delle Z.T.L. o A.P.**

Per i garage o aree scoperte con più posti auto privati verranno rilasciati un numero di contrassegni coincidente al numero di posti auto che risulta dalla planimetria catastale dell'area con riferimento agli standard previsti dalla normativa di settore (pari a 25 mq/posto auto) comunque non eccedenti il limite di **due veicoli per nucleo familiare**.

Possono essere oggetto di autorizzazione di tipo GAR2 i veicoli di proprietà dei componenti il nucleo familiare nonché:

- i veicoli di cui un componente del nucleo familiare sia uno dei soggetti individuati dall'art.196 comma 1 del Codice della Strada (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o a lungo termine);
- i veicoli intestati a ditta commerciale ed utilizzati in via esclusiva dal legale rappresentante o da un dipendente della stessa.

Il possesso dei requisiti dovrà essere certificato da idonea documentazione probatoria e annotazione sulla carta di circolazione dei veicoli.

L'autorizzazione consente il transito dei veicoli finalizzato al ricovero del proprio veicolo a motore, limitatamente alla zona di appartenenza indicata sul contrassegno, seguendo il percorso più breve.

È sempre esclusa la possibilità di sosta su strada.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

- Autorizzazione permanente: richiesta presso il Settore Mobilità, Trasporti, Viabilità e Segnaletica allegando:
 - copia fronte/retro della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo in corso di validità;
 - autocertificazione in cui si dichiara di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - planimetria catastale, copia del contratto di affitto, comodato, atto di proprietà del posto auto o autorizzazione per passo carrabile e ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione ove richiesto dalla modulistica appositamente predisposta;
 - per garage con superficie maggiore o uguale a 300 mq occorre produrre quanto previsto in materia di prevenzione incendi.

Validità: fino al venir meno dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio e comunque non oltre i 2 anni.

- Autorizzazione temporanea: richiesta presso il Settore Mobilità, Trasporti, Viabilità e Segnaletica allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente o richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: non oltre 90 giorni.

- Autorizzazione giornaliera: richiesta presso il Settore Mobilità, Trasporti, Viabilità e Segnaletica allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente o richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: come prevista dall'art.3 lett. c).

ART. 8 AUTORIZZAZIONI TIPO C/S (Carico e Scarico proprietari non residenti ed esercenti)

Le autorizzazioni di tipo C/S sono rilasciabili a **proprietari di immobili non residenti e non dimoranti in Z.T.L./A.P., titolari di esercizi per il commercio su area privata e di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, titolari di strutture ricettive, artigiani che effettuino la vendita diretta al pubblico ai sensi della legge 8/8/1985 n. 443**, le cui proprietà/sedi/laboratori/strutture siano ubicate all'interno della Z.T.L./A.P., unicamente per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico merci, materiali e cose e limitatamente al percorso autorizzato e agli orari di riportati nel provvedimento istitutivo.

Le autorizzazioni di tipo C/S sono altresì rilasciabili a liberi professionisti, le cui proprietà/sedi/laboratori/strutture/studi siano ubicate all'interno della Z.T.L., unicamente per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico merci, materiali e cose e limitatamente al percorso autorizzato e agli orari di riportati nel provvedimento istitutivo.

Tali autorizzazioni sono rilasciabili nel **numero massimo di un veicolo** per soggetto richiedente appartenente alle

suddette categorie sia esso soggetto privato, impresa, associazione, ente pubblico e altro.

Possono essere oggetto di autorizzazione di tipo C/S i veicoli di proprietà del richiedente nonché:

- i veicoli di cui un componente del nucleo familiare sia uno dei soggetti individuati dall'art.196 comma 1 del Codice della Strada (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o a lungo termine);
- i veicoli intestati a ditta commerciale ed utilizzati in via esclusiva dal legale rappresentante o da un dipendente della stessa.

Il possesso dei requisiti dovrà essere certificato da idonea documentazione probatoria e annotazione sulla carta di circolazione dei veicoli.

Se non diversamente stabilito dal provvedimento istitutivo, l'autorizzazione di tipo C/S consente il transito nella Z.T.L. **nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e nei giorni festivi nella sola fascia oraria 6:00 - 11.00.** Per i soli studi professionali è consentito il transito nella Z.T.L. dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00. La sosta è autorizzata per la durata massima di minuti 30 con esposizione del disco orario. Il transito e la sosta nelle A.P. non sono mai consentiti.

Il provvedimento istitutivo della Z.T.L. dovrà prevedere l'articolazione dei giorni e degli orari di transito in ogni caso organizzati in due finestre orarie uniche non consecutive mai eccedenti il limite delle 7 ore complessive nei giorni feriali e 5 ore complessive nei giorni festivi (fascia unica). Lo stesso provvedimento potrà prevedere limitazioni speciali per aree sottoposte a maggior tutela.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

- Autorizzazione permanente: richiesta presso il Settore Mobilità, Trasporti, Viabilità e Segnaletica allegando:
 - copia fronte/retro della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo in corso di validità;
 - autocertificazione in cui si dichiara di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - copia del titolo di proprietà dell'immobile o del contratto di locazione, copia di una bolletta di un'utenza intestata e ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione ove richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: fino al venir meno dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio e comunque non oltre i 2 anni.

- Autorizzazione temporanea: richiesta presso il Settore Mobilità, Trasporti, Viabilità e Segnaletica allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente o richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: non oltre 90 giorni.

- Autorizzazione giornaliera: richiesta presso il Settore Mobilità, Trasporti, Viabilità e Segnaletica allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente o richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: come prevista dall'art.3 lett. c).

ART.9 AUTORIZZAZIONI TIPO HTL (Carico e Scarico Bagagli)

Le autorizzazioni di tipo HTL sono rilasciabili ai **titolari di alberghi, bed and breakfast, affittacamere e strutture ricettive** aventi sede all'interno della Z.T.L. o A.P. per consentire **l'accesso dei propri clienti per i soli giorni di check-in e check-out** al fine di effettuare le operazioni di carico-scarico bagagli nelle immediate vicinanze della struttura.

Il numero massimo dei contrassegni attivabili nella stessa giornata non può in alcun modo superare quello del numero delle camere destinate agli ospiti risultanti dalle autorizzazioni rilasciate.

La sosta è autorizzata per la durata massima di minuti 20 con esposizione del disco orario. Il transito e la sosta nelle A.P. non sono mai consentiti.

Nel caso in cui la struttura disponga di propri posti auto, verrà rilasciata un'autorizzazione, per ciascun posto, di tipologia GAR2 riferibile all'autorizzazione HTL. In tal caso, l'accesso in Z.T.L. è consentito per tutto il periodo di permanenza del cliente.

Nessun contrassegno è comunque rilasciabile, da parte del titolare dell'albergo o della struttura ricettiva, nei periodi di chiusura dell'esercizio per ferie o altro motivo.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

- Autorizzazione permanente: non prevista.
- Autorizzazione temporanea: non prevista.
- Autorizzazione giornaliera: la direzione della struttura ricettiva ovvero il titolare della stessa, dovrà comunicare al Settore Mobilità, Trasporti, Viabilità e Segnaletica il numero di targa, i dati anagrafici del cliente (cognome, nome e/o ragione sociale incluso codice fiscale/partita Iva) e il periodo di soggiorno indicando numero e data della fattura emessa e fornendo copia della comunicazione alla Questura/immissione dati nel sistema SPOT secondo i protocolli operativi concordati con il Settore preferibilmente prima dell'arrivo del cliente e comunque al massimo entro 48 ore dall'accesso in Z.T.L. A completamento dell'iter autorizzativo alla struttura ricettiva potrà essere richiesta copia della quietanza della tassa di soggiorno.

Validità: come prevista dall'art.3 lett. c).

ART. 10 AUTORIZZAZIONI TIPO ART (Manutenzione, Edilizia e Assistenza Tecnica)

Le autorizzazioni di tipo ART sono rilasciabili ad **imprese che effettuano con regolarità attività di pronto intervento, manutenzione e assistenza tecnica presso il domicilio di clienti siti in Z.T.L. o A.P.** (a titolo esemplificativo: idraulici, falegnami, elettricisti, fornitura di bombole di gas, ascensori, sicurezza, manutenzione di attrezzature per ufficio e per negozi quali insegne, tende solari, frigo bar, assistenza a ristoranti e attività ricettive, imprese di pulizia, ecc.), **imprese edili che debbano effettuare opere di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, imprese di trasloco.**

Tali autorizzazioni sono rilasciabili nel **numero massimo di un veicolo aziendale** per soggetto richiedente appartenente alle suddette categorie.

I veicoli oggetto dell'autorizzazione non possono superare la massa complessiva a pieno carico di 3,5 t.

Solo in caso di comprovata necessità e limitatamente ai percorsi che non presentano problematiche particolari in relazione alla sicurezza della circolazione ed alla staticità degli edifici, previa autorizzazione del Settore Mobilità, Trasporti, Viabilità e Segnaletica, in deroga alla presente disciplina può essere consentito l'accesso ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 t. Qualora la massa complessiva del veicolo superi la portata consentita dalle strade percorse, l'autorizzazione di cui sopra verrà rilasciata solo previo nulla osta dell'Ufficio Lavori Pubblici.

Gli aventi diritto possono essere autorizzati per l'accesso e la sosta nelle Z.T.L. alle seguenti condizioni:

- **nei soli giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 19:00**, con esclusione delle aree sottoposte a maggior tutela per le quali vigono speciali regole di accesso come da provvedimento istitutivo delle stesse;
- con sosta nelle immediate vicinanze del luogo in cui deve essere effettuata l'attività di manutenzione/assistenza e per un tempo massimo di 90 minuti, con esclusione delle aree pedonali dove sarà consentita la sosta per le sole operazioni di carico/scarico da effettuarsi per un tempo massimo di 20 minuti. In entrambi i casi è obbligatoria l'esposizione del disco orario;
- durante la sosta l'autorizzazione dovrà essere sempre accompagnata da un foglio di adeguate dimensioni dal quale risulti, perfettamente leggibile al controllo, l'indirizzo presso cui l'attività è svolta. Nel caso di interventi urgenti ed improrogabili, da effettuarsi al di fuori degli orari e giorni autorizzati, il foglio integrativo dovrà riportare anche l'orario di inizio della sosta; inoltre, il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare tramite invio telematico di modulo prestampato al Settore Polizia Locale e Protezione Civile, Mobilità e Viabilità l'accesso non autorizzato in Z.T.L. entro 48 ore dall'accesso.

Contrassegno in deroga ART-D1: il provvedimento istitutivo della Z.T.L. potrà prevedere una diversa articolazione della fascia oraria di transito e del numero di veicoli autorizzabili, anche in ragione di **esigenze specifiche o di pronto intervento per alcune imprese** (ad esempio per interventi necessari nelle ore notturne o per imprese di traslochi) che dovrà essere in ogni caso mai eccedente il limite delle 12 ore complessive.

Contrassegno in deroga ART-D2: il rilascio di **autorizzazioni per l'effettuazione di lavori edili** dovrà avvenire previa verifica di compatibilità da parte degli uffici comunali in merito alla tipologia e massa complessiva a pieno carico dei veicoli autorizzabili oltre che delle autorizzazioni rilasciate dai competenti uffici comunali in base alle quali dovrà essere stabilita la durata massima delle autorizzazioni concedibili ed eventuali deroghe per l'accesso giornaliero di altri mezzi d'opera e/o di estensione oraria.

Per le ditte di cui sopra aventi sede nella Z.T.L. l'autorizzazione di cui al presente articolo consente l'accesso anche per **un secondo veicolo aziendale** ed ha validità anche per la sosta, da effettuarsi nelle immediate vicinanze della sede stessa e nel solo settore di appartenenza, qualora non sia effettivamente possibile il ricovero in area privata e ove sia consentito dalla segnaletica e comunque limitatamente alla sosta su strada di un solo veicolo per ditta.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

- Autorizzazione permanente: richiesta presso il Settore Mobilità, Trasporti, Viabilità e Segnaletica allegando:
 - copia fronte/retro della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo in corso di validità;
 - autocertificazione in cui si dichiara di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione ove richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: fino al venir meno dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio e comunque non oltre i 2 anni.

- Autorizzazione temporanea: richiesta presso il Settore Mobilità, Trasporti, Viabilità e Segnaletica allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente o richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: non oltre 90 giorni.

- Autorizzazione giornaliera: richiesta presso il Settore Mobilità, Trasporti, Viabilità e Segnaletica allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente o richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: come prevista dall'art.3 lett. c).

ART. 11 AUTORIZZAZIONI TIPO LOG (Logistica Urbana)

Le autorizzazioni di tipo LOG sono rilasciabili alle imprese di autotrasporto merci in conto terzi, corriere espresso, servizi postali; fornitori, distributori, esercizi commerciali e farmacie che effettuano trasporto merci in conto proprio, attività di vendita al minuto di oggetti ingombranti, attività che prevedano la vendita e consegna delle merci a domicilio del cliente (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pasticcerie, pizzerie, gastronomie, catering, piante e fiori, prodotti ortofrutticoli, ecc.), con necessità di presenza continuativa in Z.T.L.

Tali autorizzazioni sono rilasciabili nel **numero massimo di un veicolo aziendale** per soggetto richiedente appartenente alle suddette categorie.

I veicoli oggetto dell'autorizzazione devono essere immatricolati per trasporto merci e non possono superare la massa complessiva a pieno carico di 3,5 t.

Solo in caso di comprovata necessità e limitatamente ai percorsi che non presentano problematiche particolari in relazione alla sicurezza della circolazione ed alla staticità degli edifici, previa autorizzazione del Settore Mobilità, Trasporti, Viabilità e Segnaletica, in deroga alla presente disciplina può essere consentito l'accesso ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 t. Qualora la massa complessiva del veicolo superi la portata consentita dalle strade percorse, l'autorizzazione di cui sopra verrà rilasciata solo previo nulla osta dell'Ufficio Lavori Pubblici.

Se non diversamente stabilito dal provvedimento istitutivo, l'autorizzazione di tipo LOG consente il transito nella Z.T.L. **nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e nei giorni festivi nella sola fascia oraria 6:00 - 11.00**. La sosta è consentita per un massimo di 60 minuti previa esposizione del disco orario. Il transito e la sosta nelle A.P. non sono mai consentiti.

Il provvedimento istitutivo della Z.T.L. dovrà prevedere l'articolazione dei giorni e degli orari di transito in ogni caso organizzati in due finestre orarie uniche non consecutive mai eccedenti il limite delle 7 ore complessive nei giorni feriali e 5 ore complessive nei giorni festivi (fascia unica). Lo stesso provvedimento potrà prevedere limitazioni speciali per aree sottoposte a maggior tutela.

Contrassegno in deroga LOG-D: è rilasciato un contrassegno LOG-D ad imprese che effettuano trasporto di medicinali e prodotti deperibili su veicoli idonei dal punto di vista igienico-sanitario, ai fini del transito in Z.T.L. per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico/consegna sulla base di fasce orarie differenti così come espressamente indicato nell'autorizzazione comunque mai eccedenti il limite di 7 ore complessive nei giorni feriali e 5 ore complessive nei giorni festivi (fascia unica).

Contrassegno in deroga LOG-D2: è rilasciato un contrassegno LOG-D2 ad imprese di logistica e grossisti con deposito in Z.T.L. per un secondo veicolo aziendale che consente il transito e la sosta, da effettuarsi nelle immediate vicinanze della sede stessa qualora non sia effettivamente possibile il ricovero in area privata, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 dei soli giorni feriali.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

- Autorizzazione permanente: richiesta presso il Settore Mobilità, Trasporti, Viabilità e Segnaletica allegando:
 - copia fronte/retro della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo in corso di validità;
 - autocertificazione in cui si dichiara di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - idoneità sanitaria per i veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili;
 - ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione ove richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: fino al venir meno dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio e comunque non oltre i 2 anni.

- Autorizzazione temporanea: richiesta presso il Settore Mobilità, Trasporti, Viabilità e Segnaletica allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente o richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: non oltre 90 giorni.

- Autorizzazione giornaliera: richiesta presso il Settore Mobilità, Trasporti, Viabilità e Segnaletica allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente o richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: come prevista dall'art.3 lett. c).

ART.12 AUTORIZZAZIONI TIPO MED (Medici)

Le autorizzazioni di tipo MED sono rilasciabili agli **iscritti all'Albo Professionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, ai medici veterinari e alle guardie mediche.**

Sono previsti due tipi di contrassegno:

Contrassegno MED1: è previsto per i medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale per la medicina generale e la pediatria di base titolari di scelte nel Comune di Lecce e con assistiti residenti o domiciliati in Z.T.L./A.P. oltre ai medici di ruolo e convenzionati con l'INPS, **senza ambulatorio** nelle suddette aree, incluse le guardie mediche, e consente il transito e la sosta, all'interno della Z.T.L., nei limiti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 285/92, per il tempo strettamente necessario per effettuare urgenti visite mediche al domicilio dei pazienti per un massimo di 60 minuti previa esposizione del disco orario.

Contrassegno MED2: è previsto per i medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale per la medicina generale e la pediatria di base, i medici specialisti e i medici veterinari, **con ambulatorio** all'interno della Z.T.L. o A.P. e consente il transito e la sosta nei pressi dell'ambulatorio nei limiti previsti dall'art. 7 del D. Lgs.285/92. Tale autorizzazione consente inoltre l'effettuazione delle visite al domicilio del paziente nei limiti di cui al contrassegno MED1 (sosta per un massimo di 60 minuti previa esposizione del disco orario).

Tali autorizzazioni sono rilasciabili nel **numero massimo di un veicolo** per medico richiedente.

Possono essere oggetto di autorizzazione di tipo MED i veicoli di proprietà del richiedente nonché:

- i veicoli di cui un componente del nucleo familiare sia uno dei soggetti individuati dall'art.196 comma 1 del Codice della Strada (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o a lungo termine);

Il possesso dei requisiti dovrà essere certificato da idonea documentazione probatoria e annotazione sulla carta di circolazione dei veicoli.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

- Autorizzazione permanente: richiesta presso il Settore Mobilità, Trasporti, Viabilità e Segnaletica allegando:

- copia fronte/retro della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo in corso di validità;
- autocertificazione in cui si dichiara di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
- ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione ove richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: fino al venir meno dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio e comunque non oltre i 5 anni.

- Autorizzazione temporanea: richiesta presso il Settore Mobilità, Trasporti, Viabilità e Segnaletica allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente o richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: non oltre 90 giorni.

- Autorizzazione giornaliera: richiesta presso il Settore Mobilità, Trasporti, Viabilità e Segnaletica allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente o richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: come prevista dall'art.3 lett. c).

ART.13 AUTORIZZAZIONE TIPO ASS (Assistenza alla Persona)

Le autorizzazioni di tipo ASS sono rilasciabili a enti erogatori del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), imprese e associazioni di volontariato che effettuano trasporto e/o assistenza infermieristica al domicilio di pazienti o disabili, familiari e operatori professionali che prestano assistenza continuativa a residenti non autosufficienti.

Tali autorizzazioni sono rilasciabili nel **numero massimo di un veicolo** per soggetto richiedente appartenente alle suddette categorie.

Sono previsti due tipi di contrassegno:

Contrassegno ASS1: è previsto per gli enti erogatori del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), le imprese e le associazioni di volontariato operanti nell'area socio/sanitaria iscritte nel relativo Registro Regionale che effettuano con regolarità servizi di trasporto e/o assistenza infermieristica al domicilio di pazienti o disabili residenti in Z.T.L. o A.P.. Nonché è previsto per le associazioni di volontariato giuridicamente riconosciute ed operanti sul territorio che si occupano di assistenza alle persone di evidente e riconosciuta fragilità ed in particolare a quelle senza fissa dimora presenti nel centro storico. Il contrassegno consente il transito all'interno della Z.T.L. senza limiti legati all'orario o al giorno della settimana. La sosta è consentita per un periodo massimo di 60 minuti previa attivazione del disco orario.

Contrassegno ASS2: è previsto per familiari di primo grado o, in alternativa, di secondo o di terzo grado, e operatori sanitari professionali, amministratori di sostegno nominati dal giudice tutelare, o suoi delegati che assistono residenti in Z.T.L. o A.P. (per le sole A.P. il transito è consentito con pass CUDE) non autosufficienti e/o privi di mezzo proprio o patente di guida, disabili o anziani di almeno 75 anni che vivono da soli o con altra persona nelle medesime condizioni. Il contrassegno consente il transito all'interno della Z.T.L. senza limiti legati all'orario o al giorno della settimana limitatamente alla zona di appartenenza indicata sul contrassegno, seguendo il percorso più breve per raggiungere l'abitazione dell'assistito. La sosta è consentita per un periodo massimo di 60 minuti previa attivazione del disco orario.

Possono essere oggetto di autorizzazione di tipo ASS i veicoli di proprietà dei richiedenti nonché i veicoli intestati a ditta commerciale ed utilizzati in via esclusiva dal legale rappresentante o da un dipendente della stessa.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

- Autorizzazione permanente: richiesta presso il Settore Mobilità, Trasporti, Viabilità e Segnaletica allegando:
 - copia fronte/retro della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo in corso di validità;
 - autocertificazione in cui si dichiara di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - prescrizione o certificazione medica in ogni caso attestante la necessità di assistenza e/o di terapia in un luogo diverso dal proprio domicilio (per contrassegno ASS2 solo nel caso di assistenza da parte di operatori sanitari professionali) e ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere

l'autorizzazione ove richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: fino al venir meno dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio e comunque non oltre i 2 anni, il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione entro 10 giorni dalla perdita;

- Autorizzazione temporanea: richiesta presso il Settore Mobilità, Trasporti, Viabilità e Segnaletica allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente o richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: non oltre 90 giorni.

- Autorizzazione giornaliera: richiesta presso il Settore Mobilità, Trasporti, Viabilità e Segnaletica allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente o richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: come prevista dall'art.3 lett. c).

ART.14 AUTORIZZAZIONE TIPO CUDE (Contrassegno Disabili)

Le autorizzazioni di tipo CUDE sono rilasciabili ai **titolari del contrassegno unificato disabili europeo (CUDE)** introdotto dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 98/376/CE e valido su tutto il territorio nazionale e dell'Unione Europea.

Il "contrassegno di parcheggio per disabili" è rilasciato dal Comune di residenza, in base agli artt.188 del Codice della Strada e 381 del Regolamento di esecuzione, a **persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta** (art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 modificato successivamente dal D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151) e **persone non vendenti** (D.P.R. 503/1996 art. 12 comma 3). Può essere rilasciato temporaneamente anche a **persone con temporanea riduzione della capacità di deambulazione a causa di infortunio o per altre cause patologiche** e **persone con totale assenza di ogni autonomia funzionale e con necessità di assistenza continua, per recarsi in luoghi di cura.**

Le autorizzazioni permanenti sono rilasciabili nel numero massimo di **un veicolo per soggetto titolare del CUDE**. Gli aventi diritto potranno ottenere autorizzazioni temporanee o giornaliere anche per un secondo veicolo oltre a quello già autorizzato.

L'accesso potrà avvenire da qualsiasi varco e la circolazione e sosta senza limiti di tempo nella Z.T.L. o A.P. laddove sia autorizzato l'accesso anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto e pubblica utilità (artt. 11, c.1 e 3, e 12 D.P.R. 503/1996);

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

- Autorizzazione permanente: richiesta presso il Settore Mobilità, Trasporti, Viabilità e Segnaletica allegando:
 - copia fronte/retro della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo in corso di validità;
 - autocertificazione in cui si dichiara di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - copia del contrassegno unificato disabili europeo (C.U.D.E.) e ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione ove richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: fino al venir meno dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio e comunque non oltre i 5 anni;

- Autorizzazione temporanea: richiesta presso il Settore Mobilità, Trasporti, Viabilità e Segnaletica allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente o richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: non oltre 90 giorni.

- Autorizzazione giornaliera: richiesta presso il Settore Mobilità, Trasporti, Viabilità e Segnaletica allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente o richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: come prevista dall'art.3 lett. c).

ART.15 AUTORIZZAZIONI TIPO OCC (Accessi Occasionali)

Le autorizzazioni di tipo OCC per accessi occasionali sono rilasciabili esclusivamente nei seguenti casi:

- **esigenze eccezionali e/o urgenti debitamente motivate che non rientrano nei casi previsti dal presente regolamento**, in ogni caso mai superiori a 5 accessi mensili autorizzabili per lo stesso richiedente e veicolo. E' consentito il transito all'utenza che ha necessità di raggiungere, nei soli orari di apertura, le farmacie e gli studi dei medici di famiglia ubicati nella ZTL. Al fine di evitare la sanzione, l'utente è tenuto a comunicare, tramite invio telematico di modulo prestampato al Settore Polizia Locale e Protezione Civile, Mobilità e Viabilità, l'accesso non autorizzato in Z.T.L. entro 48 ore dal transito, allegando lo scontrino fiscale della farmacia o l'attestazione del medico;
- **allestimento-organizzazione di manifestazioni ed eventi** regolarmente autorizzati;
- **matrimoni**;
- **accompagnamento alunni** delle scuole materne ed elementari, limitatamente ai giorni del calendario scolastico ed alle fasce orarie di ingresso/uscita; è consentito il transito in orari non coperti dalle fasce orarie autorizzate per esigenze di carattere eccezionale e/o urgente – in tali casi il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare, tramite invio telematico di modulo prestampato al Settore Polizia Locale e Protezione Civile, Mobilità e Viabilità l'accesso non autorizzato in Z.T.L. entro 48 ore dal transito;
- **Donne in stato di gravidanza a partire dal sesto mese di gestazione**. L'accesso potrà avvenire da qualsiasi varco e la circolazione e sosta senza limiti di tempo nella ZTL.

Tali autorizzazioni sono rilasciabili nel **numero massimo di un veicolo** per soggetto richiedente.

Possono essere oggetto di autorizzazione di tipo OCC i veicoli di proprietà del richiedente nonché:

- i veicoli di cui un componente del nucleo familiare sia uno dei soggetti individuati dall'art.196 comma 1 del Codice della Strada (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o a lungo termine);
- i veicoli intestati a ditta commerciale ed utilizzati in via esclusiva dal legale rappresentante o da un dipendente della stessa.

Il possesso dei requisiti dovrà essere certificato da idonea documentazione probatoria e annotazione sulla carta di circolazione dei veicoli.

L'autorizzazione consente il transito all'interno della Z.T.L. limitatamente al percorso e agli orari indicati nella stessa. La sosta è consentita per un periodo massimo di 30 minuti previa attivazione del disco orario ad esclusione dei casi di allestimento-organizzazione manifestazioni/eventi e matrimoni. Il transito e la sosta nelle A.P. non sono mai consentiti.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

- Autorizzazione permanente: non prevista
- Autorizzazione temporanea: per l'accompagnamento degli alunni delle scuole materne ed elementari con richiesta presso il settore Mobilità, Trasporti, Viabilità e Segnaletica, allegando quanto previsto per l'autorizzazione giornaliera.
- per donne in stato di gravidanza a partire dal sesto mese di gestazione con richiesta presso il settore Mobilità, Trasporti, Viabilità e Segnaletica, allegando il certificato medico attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.
- Validità:
 - per donne in stato di gravidanza 180 giorni
 - per tutti gli altri casi non oltre 90 giorni
- Autorizzazione giornaliera: richiesta presso il Settore Mobilità, Trasporti, Viabilità e Segnaletica allegando
 - copia fronte/retro della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo in corso di validità;
 - autocertificazione in cui si dichiara di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione indicando anche il motivo della richiesta;
 - ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione ove richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: come prevista dall'art.3 lett. c).

ART.16 AUTORIZZAZIONI TIPO IST (Istituzioni)

Le autorizzazioni di tipo IST sono rilasciate a enti pubblici e istituzioni per lo svolgimento di attività istituzionali o di servizio.

Possono essere rilasciate autorizzazioni di tipo IST, limitatamente al numero di veicoli di seguito riportati, alle seguenti istituzioni:

- Comune di Lecce: tutti i veicoli di servizio;
- Altre istituzioni pubbliche con sede in Z.T.L./A.P.: due veicoli di servizio;
- Autorità giudiziarie: due veicoli di servizio;
- Ufficio UNEP presso Corte d'Appello di Lecce. Massimo 4 veicoli, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 20:00 con sosta consentita per minuti 60;
- Arcidiocesi di Lecce: un veicolo al servizio dell'Arcivescovo e un veicolo al servizio del Vicario generale;
- Edifici di culto con sede in Z.T.L./A.P.: due veicoli di servizio;

Le autorizzazioni di tipo IST hanno validità nei giorni feriali e festivi.

La sosta è consentita senza limiti di orario e durata e per comprovati motivi di servizio, secondo quanto previsto dal D. L.vo 285/1992.

Procedimento di rilascio e validità dell'autorizzazione

- Autorizzazione permanente: richiesta presso il Settore Mobilità, Trasporti, Viabilità e Segnaletica allegando
 - copia fronte/retro della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo in corso di validità;
 - autocertificazione in cui si dichiara di avere le caratteristiche previste per la presente tipologia di autorizzazione;
 - ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione ove richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: fino al venir meno dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio e comunque non oltre i 5 anni.

- Autorizzazione temporanea: richiesta presso il Settore Mobilità, Trasporti, Viabilità e Segnaletica allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente.

Validità: non oltre 90 giorni.

- Autorizzazione giornaliera: richiesta presso il Settore Mobilità, Trasporti, Viabilità e Segnaletica allegando quanto previsto per l'autorizzazione permanente o richiesto dalla modulistica appositamente predisposta.

Validità: come prevista dall'art.3 lett. c).

ART.17 VEICOLI ESENTI

Gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti a servizio delle **Forze dell'Ordine e di Polizia, a servizio antincendio, le autoambulanze e le automediche in servizio di pronto intervento e i veicoli degli istituti di vigilanza, carro attrezzi (in dotazione alle società partecipate del Comune di Lecce, quelli delle società private che effettuano servizio di pronto intervento e quelli delle aziende di sharing mobility che effettuano attività sul territorio comunale)**, possono accedere e circolare nelle Z.T.L. e nelle A.P. senza autorizzazione e senza restrizioni previa comunicazione del numero di targa dei veicoli al Settore Mobilità, Trasporti, Viabilità e Segnaletica.

Analogamente, **i veicoli per l'espletamento dei servizi di Protezione Civile, di pubblica utilità (servizi di linea, scuolabus, taxi e servizio di autonoleggio con conducente, veicoli per la raccolta dei rifiuti e per la pulizia delle strade, veicoli che effettuano la raccolta e la distribuzione della posta), i veicoli dei gestori delle reti elettrica, digitale, gas, idrica e fognante, i carri funebri (oltre a 1 veicolo di servizio delle imprese funebri), i veicoli portavalori;** per le emittenti televisive o società da queste incaricate per ingressi relativi alle sole riprese video con operatore a bordo è consentito un solo veicolo. Limitatamente ai servizi espletati con continuità sul territorio

comunale, possono circolare nelle Z.T.L. senza autorizzazione e senza restrizioni, previa comunicazione del numero di targa dei veicoli al Settore Polizia Locale e Protezione Civile, Mobilità e Viabilità..

Per i taxi e i veicoli a noleggio con conducente autorizzati all'esercizio dell'attività da altre Amministrazioni Comunali e che non siano nella disponibilità di ditte aventi la propria sede legale nel Comune di Lecce, permane l'obbligo di apposita comunicazione contenente il nominativo del titolare della licenza, l'amministrazione che ha rilasciato la licenza con il relativo numero di iscrizione e il numero di targa del veicolo. In caso di mancato invio preventivo, sarà possibile effettuare una comunicazione successiva di avvenuto transito improrogabilmente nelle quarantotto ore successive. La comunicazione di

I veicoli esentati dovranno essere sempre muniti di logo/stemma sulla carrozzeria.

ART. 18 VERIFICA E REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere in qualsiasi momento alla verifica delle condizioni che hanno determinato il rilascio delle autorizzazioni.

Nel caso in cui venga accertato che non sussistano più gli elementi per il mantenimento dell'autorizzazione, si procederà alla immediata revoca d'ufficio.

Il titolare ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Comunale tutte le variazioni che possano comportare la sospensione e la revoca delle autorizzazioni.

ART 19 TARIFFE E USO DEI PROVENTI CORRISPONDENTI

In linea generale, tutte le autorizzazioni di accesso e circolazione in Z.T.L., indipendentemente dalla durata della loro validità, sono soggette al pagamento di una somma da intendersi quale corrispettivo per la copertura dei costi di rilascio e di controllo degli accessi.

Le autorizzazioni previste dal presente Regolamento potranno altresì essere soggette al pagamento di una somma da intendersi quale corrispettivo per acquisire il diritto ad accedere alla suddetta Z.T.L. e/o a sostare nella stessa sulla base di quanto previsto dall' art. 7 del Codice della Strada.

Le tariffe sono determinate con apposita delibera di Giunta Comunale.

Il mancato pagamento della tariffa dovuta determina la sospensione di validità dell'autorizzazione.

I criteri generali di articolazione delle tariffe per le diverse tipologie di utenti ed aventi diritto alle autorizzazioni, così come articolate nel presente Regolamento, sono determinati secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 21 luglio 1997 n° 3816.

In particolare, viene disposto che al fine di favorire la maggiore equità ed efficienza nell'utilizzo del suolo pubblico compreso nelle aree classificate come Z.T.L. la determinazione quantitativa del livello tariffario dovrà essere stabilita in modo da:

- effettuare una distinzione tra la categoria dei residenti (e dei dimoranti ad essa equiparati) e tutte le altre categorie di utenti che accedono con veicoli a motore alla Z.T.L. per motivi di carattere professionale o per esigenze lavorative;
- riequilibrare le situazioni di utilizzo del suolo pubblico, in modo da disincentivare il parcheggio su strada di veicoli a motore appartenenti a privati che risultino nelle condizioni di poter disporre di aree di ricovero e sosta dei propri mezzi esterne alle sedi stradali pubbliche e non ne facciano utilizzo, al fine di limitare la sottrazione di spazi pubblici per altri beneficiari della sosta, attesa la oggettiva scarsità delle possibili aree di sosta disponibili nella Z.T.L.;
- incentivare gli utenti che utilizzano veicoli elettrici e velocipedi;
- incentivare la circolazione in Z.T.L. dei veicoli "operativi" in fasce orarie in cui è limitata la presenza di pedoni e turisti.

Il pagamento della tariffa, se dovuta, avverrà tramite versamento in c/c o c/o la tesoreria del Comune o con altre modalità che verranno determinate successivamente con Delibera di Giunta Comunale.

I proventi delle tariffe relative alla facoltà di accesso e transito nella Z.T.L. sia di carattere permanente che temporanea dovranno essere obbligatoriamente contabilizzati in una specifica voce contabile del bilancio annuale del Comune.

Un importo non inferiore ai proventi annualmente riscossi, decurtati dei costi amministrativi e di gestione, sarà destinato e finalizzato ad interventi di miglioramento del sistema della sosta e di promozione di azioni in favore della mobilità sostenibile.

ART. 20 CONTENUTO DELLE AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni, opportunamente numerate nonché realizzate utilizzando materiali e tecniche tali da impedirne qualsiasi tentativo di duplicazione o falsificazione, devono contenere:

- la data di rilascio e il periodo di validità;
- i dati identificativi del o dei veicoli autorizzati;
- la tipologia dell'autorizzazione;
- il percorso/zona ed il varco autorizzato per l'accesso alla Z.T.L. per le tipologie che lo richiedono;
- l'eventuale presenza di divieti zonali relativi al comparto;
- modalità della sosta qualora previste;
- i giorni, l'orario o gli orari di validità dell'autorizzazione;
- il tempo massimo di durata della sosta qualora prevista.

ART.21 MODIFICHE IN CORSO DI VALIDITA'

Qualora in corso di validità dell'autorizzazione si verificassero modifiche relative al tipo o numero dei veicoli, il titolare dovrà presentarsi al Settore Mobilità, Trasporti, Viabilità e Segnaletica con l'autorizzazione originale e la carta di circolazione dei nuovi veicoli; l'ufficio provvederà al rilascio di una nuova autorizzazione, previo pagamento dei soli costi di rilascio (stampa documenti e vetrofanie) ove previsto.

Qualora non sia possibile procedere immediatamente alla consegna della nuova autorizzazione, si procederà al rilascio di permesso temporaneo.

L'Amministrazione Comunale può apportare modifiche alle fasce orarie di accesso alle Z.T.L. o A.P. che dovranno essere comunicate ai titolari dell'autorizzazione.

ART.22 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni è disciplinato dalle disposizioni seguenti.

• **Autorizzazioni permanenti**

Per l'ottenimento delle autorizzazioni permanenti, l'interessato dovrà rivolgere istanza scritta al Sindaco del Comune di Lecce, o a suo delegato, allegando copia della carta di circolazione, del certificato di assicurazione del veicolo e la specifica documentazione richiesta per ogni singola tipologia. Il possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento delle singole autorizzazioni dovrà essere dichiarato dal richiedente, tramite autocertificazione, nelle forme e modi previsti dalle vigenti norme.

A seguito di avvenuta presentazione di istanza scritta, documentabile mediante fotocopia timbrata o email PEC dell'istanza presentata all'Ufficio Protocollo del Comune, nelle modalità suindicate, può essere rilasciato gratuitamente un permesso provvisorio della durata massima di sessanta (20) giorni, revocabile qualora sia espresso diniego al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Per il rinnovo delle autorizzazioni l'interessato dovrà rivolgere istanza scritta al Sindaco del Comune di Lecce, o al soggetto da lui delegato, allegando copia della carta di circolazione, del certificato di assicurazione del veicolo e di ogni atto o documento comprovante il perdurare dei requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione e previo pagamento della tariffa, se previsto.

Diverse modalità di rinnovo saranno determinate con apposito provvedimento amministrativo.

Accertata l'avvenuta presentazione di istanza di rinnovo, nei modi indicati, può essere rilasciato al richiedente un permesso temporaneo provvisorio e gratuito della durata massima di trenta (30) giorni, revocabile qualora sia espresso diniego al rinnovo dell'autorizzazione richiesta.

L'ufficio competente dovrà predisporre e mettere a disposizione dell'utenza idonei schemi di istanza e di autocertificazione.

- **Autorizzazioni temporanee**

Per l'ottenimento dell'autorizzazione temporanea, l'interessato dovrà rivolgere istanza scritta al Settore Mobilità, Trasporti, Viabilità e Segnaletica, allegando copia della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo e la specifica documentazione richiesta per ogni singola tipologia. Il possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento delle singole autorizzazioni dovrà essere dichiarato dal richiedente, tramite autocertificazione, nelle forme e modi previsti dal Regolamento e dai relativi provvedimenti amministrativi di attuazione.

- **Autorizzazioni giornaliere**

Per l'ottenimento del titolo d'accesso giornaliero, l'interessato deve rivolgersi al Settore Mobilità, Trasporti, Viabilità e Segnaletica, munito della carta di circolazione e del certificato di assicurazione del veicolo, nonché di ogni altro documento comprovante il diritto all'ottenimento.

Il titolo verrà rilasciato immediatamente previo pagamento, se previsto, della tariffa giornaliera fissata per le singole tipologie. Diverse e/o più specifiche modalità di rilascio (es. attraverso piattaforme digitali) potranno essere determinate con apposito provvedimento amministrativo.

ART. 23 AUTORIZZAZIONI: ESPOSIZIONE, USO E PRESCRIZIONI

I dati contenuti nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli precedenti, nonché le modalità ed i tempi di utilizzo delle stesse, sono inseriti in una banca dati funzionale al controllo delle Aree Pedonali e delle Zone a Traffico Limitato, eseguito anche tramite varchi elettronici e/o dissuasori mobili a scomparsa (pilomat); tali dati vengono trattati secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003, i dati vengono conservati nel rispetto della privacy conformemente alla normativa europea e nazionale.

Tutte le autorizzazioni permanenti e temporanee dovranno essere sempre esposte, mediante contrassegno adesivo o cartaceo, in modo chiaro e ben visibile dall'esterno, comunque sul lato anteriore del veicolo.

Il rilascio del titolo giornaliero potrà avvenire anche per via telematica e senza il rilascio del titolo cartaceo purché sia documentabile sia la richiesta che l'autorizzazione all'ingresso in Z.T.L. attraverso comunicazioni via posta elettronica, form online o applicazioni per smartphone.

Le autorizzazioni soggette a rinnovo riporteranno la data di scadenza reale.

Le autorizzazioni e i titoli giornalieri che prevedono limitazioni orarie di circolazione e sosta nella Z.T.L./A.P. sono valide solo se corredate dall'esposizione del disco orario e, ove prescritto, da altre informazioni esplicitate al momento del rilascio da esporre sul parabrezza anteriore.

L'autorizzazione e il titolo giornaliero deve sempre accompagnare il veicolo cui si riferisce e deve essere esibita, quando richiesta, agli operatori che espletano il servizio di Polizia Stradale ai sensi dell'art.12 del D. Lgs. del 30/04/92 n.285.

Il venir meno, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, di uno o più requisiti che abbiano determinato il suo rilascio, ne provoca la decadenza con l'obbligo della restituzione al Settore Mobilità, Trasporti, Viabilità e Segnaletica.

In caso di smarrimento o sottrazione dell'autorizzazione, il titolare della stessa potrà richiederne il duplicato previa esibizione di copia della denuncia effettuata presso l'autorità competente. In caso di deterioramento il duplicato verrà rilasciato solo previa restituzione dell'autorizzazione deteriorata.

ART. 24 SANZIONI

Le autorizzazioni devono essere utilizzate solamente per gli scopi per le quali sono state rilasciate e nel rispetto delle prescrizioni particolari riportate sul relativo contrassegno.

La circolazione non autorizzata, ovvero la violazione degli altri obblighi, divieti o limitazioni all'interno delle A.P. e delle Z.T.L., comporta l'irrogazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, in applicazione del Titolo VI, Capo I del Codice stesso.

L'introduzione del controllo automatico degli accessi alla Z.T.L. andrà ad integrarsi, e non a sostituirsi, a quello effettuato dalla Polizia Locale e di altre forze di polizia di cui al richiamato art. 12 del D. Lgs 295/1992 (Codice della Strada).

La circolazione nell'ambito delle Z.T.L., al di fuori degli itinerari prescritti nell'autorizzazione, ovvero il transito di attraversamento al solo fine di abbreviare un tragitto, benché l'autorizzazione non sia limitata a percorsi determinati, sono sanzionate come circolazione non autorizzata.

E' vietato l'uso di ogni forma di riproduzione del contrassegno autorizzatorio. L'inosservanza di questa disposizione comporta la revoca dell'autorizzazione, il ritiro del contrassegno originale e di quelli contraffatti, nonché l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative e penali.

Costituiscono violazioni regolamentari le ipotesi previste:

- dall'art. 10, per omessa indicazione, da parte del titolare di autorizzazione "ART", del luogo ove viene effettuato l'intervento;
- dall'art. 22, per mancata esposizione in modo chiaro e ben visibile dall'esterno nel lato anteriore del veicolo, dell'autorizzazione;

Le violazioni dei su citati articoli comportano l'applicazione della sanzione amministrativa per circolazione non autorizzata ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Il non aver restituito l'autorizzazione al Settore Mobilità, Trasporti, Viabilità e Segnaletica in seguito al venir meno di uno o più dei requisiti che ne hanno determinato il rilascio comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Contro i verbali di accertamento per le suddette violazioni regolamentari è ammesso ricorso al Sindaco nel termine di 30 giorni dall'accertamento o notifica della violazione secondo le norme previste dal Capo I, sezione I e II legge n.689 del 24/11/81.

ART.25 NORME TRANSITORIE E ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento.

Della entrata in vigore è data notizia mediante ripubblicazione e affissione per giorni quindici di apposito avviso all'Albo Pretorio.

Qualora l'Amministrazione Comunale, per il rilascio delle autorizzazioni oggetto del presente regolamento si avvalga del servizio di società esterna, essa Amministrazione si riserva di effettuare controlli periodici, anche presso la sede della società, al fine di verificare la corretta applicazione del presente Regolamento e degli atti ad essa correlati.

In ogni caso dovrà prevedersi la possibilità di mantenere in capo alla Polizia Locale e al Settore Mobilità, Trasporti, Viabilità e Segnaletica la visualizzazione degli archivi relativi alle autorizzazioni rilasciate, al fine dell'espletamento delle attività di propria competenza.

Qualsiasi modifica al presente Regolamento circa orari carico/scarico o orari in genere e circa altri aspetti non riconducibili ai principi generali ex. art. 2, alla validità delle autorizzazioni ex. art. 3, nonché alle categorie e ai limiti previsti per il rilascio di autorizzazioni, potrà essere effettuata con modalità diverse dalla deliberazione di C.C. poiché non vertenti su situazioni regolamentari "*stricto sensu*".

Il presente regolamento abroga tutti i precedenti, nonché altri atti normativi locali disciplinanti la materia.

Tutte le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento devono essere ripresentate secondo il dettame dello stesso Regolamento entro 4 mesi a decorrere dalla relativa entrata in vigore. Decorso tale tempo l'autorizzazione si intende decaduta e l'Amministrazione provvederà alla cancellazione dell'autorizzazione già rilasciata.